

Indice

Prefazione pag. ___

La patente a punti

1. Natura giuridica e contenuto in sintesi dell'istituto
2. Decurtazione dei punti dalla patente di guida
3. Decurtazione dei punti solo per la guida di veicoli per cui necessita la patente
4. Violazioni commesse da passeggeri (casco, cinture di sicurezza ecc.)
5. Tipologie di patenti di guida cui applicare l'istituto
6. Violazioni multiple su un unico verbale
7. Valutazione dei tre anni dal rilascio della patente per il raddoppio del punteggio
8. Mancato possesso della patente
9. Errori commessi dagli agenti accertatori nell'indicazione dei punti persi
10. Adempimenti dell'ufficio contravvenzioni
11. Recupero punteggio
12. Procedura successiva alla comunicazione della decurtazione dei punti all'anagrafe
13. nazionale degli abilitati alla guida
14. Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero
15. Diciture da inserire nei verbali

Appendice

.....

Art. 126-bis del codice della strada

Tabella decurtazione punti

Art. 6-ter della legge 1° agosto 2003, n. 214;

Decreto 29 luglio 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida"

Decreto 29 luglio 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida"

Circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza "Disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti".

Circolare n. n. MOT3/3021/M330 del 20 agosto 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

Elenco violazioni che determinano la decurtazione dei punti

Prefazione

Il nuovo istituto della patente a punti rappresenta e non solo nell'immaginario collettivo la vera grande novità su cui si articola il fulcro essenziale della riforma del nuovo codice della strada per altri versi non certo brillantissima per chiarezza espositiva, tecnicismo legislativo e coordinamento complessivo.

Al di là di inevitabili aggiustamenti che dovranno intervenire a colmare la disciplina di una materia che al momento si presenta non completamente realizzata, si deve prendere atto con soddisfazione che le risultanze statistiche di queste prime settimane testimoniano di una sensibile riduzione del numero complessivo degli incidenti e dei decessi a riprova che quanto meno sul piano della deterrenza psicologica il nuovo strumento funziona e di questo non possiamo che rallegrarci.

Ma per dare un significato tecnico e non solo emozionale al nuovo istituto è principale compito degli organi di polizia stradale procedere ad una corretta, completa e precisa applicazione delle nuove disposizioni.

Per questo motivo si è ritenuto di proporre un vademecum operativo di natura assolutamente pratico-operativo che tenga conto di tutte le possibili ipotesi che si possono verificare nella realtà concreta, corredato di adeguata prontuarizzazione e modulistica.

Obiettivo, si ripete, non è certamente quello di offrire un contributo tecnico-giuridico alla soluzione dei pur numerosi interrogativi che la nuova normativa offre, bensì solamente quello di proporre un programma applicativo del nuovo istituto assolutamente pratico in grado di aiutare l'operatore "su strada" e i gli addetti ai vari "uffici contravvenzioni" dei nostri comandi.

In calce sono infine riportati gli atti normativi e le circolari fino ad oggi pubblicati sull'argomento.

LA PATENTE A PUNTI

1. *Contenuto in sintesi dell'istituto.*

L'istituto della patente a punti è contenuto nell'art. 126-bis e relativa tabella del nuovo codice della strada¹, introdotto dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9² e modificato prima dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151³ e successivamente dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 2-14⁴.

In sede di conversione del decreto-legge 151 il legislatore ha provveduto a delineare definitivamente i contorni del nuovo istituto, introducendo modifiche, anche di sostanziale interesse, correggendo il testo dell'articolo e la tabella di decurtazione del punteggio e disciplinando in modo autonomo la eventuale decurtazione di punti per violazioni commesse da conducenti in possesso di patente rilasciata da uno Stato estero, senza peraltro riuscire a colmare i vuoti tuttora esistenti in tema di comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida in presenza di ricorsi od opposizioni o laddove il fatto sia fin dall'origine punito con sanzioni penali.

A chiarimento dei molti dubbi emersi in sede di prima applicazione il Ministero dell'interno ha emanato la direttiva n. 300/A/1/43773/101/3/3/8 del 1° luglio 2003, poi sostituita dalla n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003.

Al fine di semplificare al massimo il quotidiano lavoro degli organi di polizia stradale, riteniamo opportuno richiamare tutte le indicazioni operative da seguire nell'applicazione del nuovo istituto della patente a punti offrendo un quadro d'insieme assolutamente pratico-operativo.

In tal senso, ogni volta che nei vari articoli del nuovo codice della strada è indicata la previsione della decurtazione del punteggio, è proprio alle disposizioni operative che

¹ Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo codice della strada".

² Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 "Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85".

³ Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 "Modifiche ed integrazioni al codice della strada".

⁴ Legge 1° agosto 2003, n. 214 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada".

seguono che si deve fare riferimento per una completa e corretta applicazione delle procedure connesse.

Come appena detto l'istituto si presenta attualmente ancora incompleto mancando la definizione del sistema di comunicazione dei punteggi di decurtazione in caso di ricorso al prefetto, ricorso od opposizione al Giudice di pace avverso verbali di contestazione o ordinanza-ingiunzione, ovvero in caso di ricorso in Cassazione e in tutti i casi di violazioni di natura penale.

In attesa di ulteriori chiarimenti cerchiamo di capire cosa si deve fare in concreto distinguendo tra adempimenti operativi dell'agente accertatore su strada e dell'ufficio contravvenzioni interno all'organo di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada.

Preliminarmente è opportuno precisare che nella strutturazione del nuovo istituto è prevalsa una tesi cosiddetta cautelativa in luogo di una forse più efficace tesi sanzionatoria.

In conseguenza di ciò la perdita totale del punteggio **non** determina nell'immediatezza l'attivazione di alcuna procedura sanzionatoria, dando il via solamente ad una complessa procedura finalizzata all'accertamento della persistenza nel soggetto interessato delle condizioni tecniche per il mantenimento della patente di guida, senza che mai – sia prima che dopo la perdita totale del punteggio od anche dopo la comunicazione dell'obbligo di revisione della patente di guida – il soggetto subisca particolari interdizioni nelle possibilità di guida.

In questo senso l'istituto in esame non esclude, ma anzi si affianca alle procedure di sospensione o revoca della patente di guida comunque connesse come sanzioni accessorie amministrative o penali alle varie ipotesi sanzionatorie.

Così se la commissione di una data violazione comporta di per sé la sospensione della patente di guida e contestualmente l'azzeramento del punteggio, si procede in entrambe le direzioni senza che l'una procedura assorba l'altra.

Se del caso si procederà quindi all'immediato ritiro del documento di guida conseguente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente e contestualmente, secondo le indicazioni di cui nel prosieguo, si redigerà il verbale di contestazione indicando il punteggio di decurtazione della patente correlato alla violazione commessa.

In estrema sintesi l'art.126-bis n.c.d.s dispone che all'atto del rilascio della patente di guida è attribuito a tutti i titolari di patente di guida (compresi, ovviamente, coloro che sono già titolari di patente di guida all'atto dell'entrata in vigore della nuova normativa) un punteggio di 20 punti che è annotato nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada.

Tale punteggio subisce decurtazioni a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra di una violazione di quelle indicate nella tabella allegata sulla cui composizione non mancherebbe certamente la possibilità di esprimere forti giudizi critici, ma che il taglio assolutamente operativo di queste brevi note non consente di esprimere.

La procedura finalizzata alla decurtazione del punteggio si realizza solo a seguito della violazione di una delle norme indicate **tassativamente** nella tabella e solo nel punteggio **precisamente indicato** nella medesima tabella a fianco di ogni violazione.

Ferme rimanendo le procedure di recupero del punteggio e la reintegrazione dopo due anni intonsi di violazioni (che comportano decurtazione) del pieno punteggio di venti punti, appena si realizza l'azzeramento del punteggio l'Anagrafe nazionale lo comunica al DTTSIS competente per territorio che avvia le procedure di revisione della patente, che potranno produrre o la conferma (senza alcuna interruzione) della validità della patente ovvero una sospensione o una revoca della patente stessa, non come strumenti sanzionatori, ma solo come negativo accertamento delle condizioni tecniche previste dalla legge per il mantenimento del documento di idoneità alla guida.

2. Decurtazione dei punti dalla patente di guida.

A fianco di ogni violazione nella tabella allegata all'art. 126-bis n.c.d.s.⁵ è indicato il punteggio di decurtazione.

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 126-bis dispone che, nei casi in cui non sia stata possibile la identificazione inequivocabile del conducente (quindi, in genere, ove non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione) la segnalazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo

⁵ Tale indicazione è ovviamente anche riportata a fianco di ogni violazione nel prontuario edito dalla EDK.....

(deve intendersi qui, più correttamente, l'intestatario del documento di circolazione quale risulta dai pubblici registri), salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, o li comunichi in modo tale da non consentire comunque di risalire al conducente.

La circolare ministeriale esplicativa dell'istituto della patente a punti distingue tra proprietario-persona fisica - cui addebita la sola decurtazione di punteggio - e proprietario-persona giuridica - cui ricollega la sola sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, primo periodo. Pertanto solo a carico di quest'ultimo è previsto l'obbligo di fornire i dati della patente al comando richiedente, mentre tale obbligo non sussiste a carico del proprietario persona fisica.

A tal proposito si riporta il punto 3 della citata circolare: *“La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, la decurtazione di punteggio riguarda il proprietario del veicolo - se titolare di patente di guida- al quale, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, è concessa la possibilità di indicare chi era effettivamente alla guida del veicolo. Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo di fornire le informazioni richieste, in caso di omissione delle informazioni entro il termine fissato o quando le notizie fornite non consentano comunque di risalire al conducente, ferma restando la decurtazione del punteggio a carico del proprietario, non si può procedere nei suoi confronti all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180 comma 8 CdS. Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l'obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell'accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente. In questi casi l'art. 126-bis CdS impone all'organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato di procedere all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180 comma 8 CdS. La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le notizie fornite non consentano di risalire all'identità del conducente.”*

Pertanto, atteso che secondo il Ministero il proprietario persona fisica non ha obbligo, ma solo facoltà di comunicare i dati personali e della patente del conducente, mentre al contrario il proprietario persona giuridica ha l'obbligo di fornire i dati richiesti senza subire

la decurtazione in caso di omessa comunicazione si ritiene di dover confermare la seguente distinzione:

- *se proprietario è una persona fisica e non comunica entro trenta giorni i dati personali e della patente di guida del conducente si applica la sola decurtazione dei punti a suo carico senza applicare le sanzioni amministrative di all'art. 180, comma 8;*
- *se proprietario è una persona giuridica e non fornisce entro trenta giorni i dati personali e della patente di guida del conducente si applicano a suo carico le sanzioni amministrative di all'art. 180, comma 8, ma non si procede alla decurtazione dei punti.*

Resta fermo che le sanzioni, nel sistema così come sopra ricostruito, si applicano anche nel caso in cui le notizie fornite non consentano di risalire all'identità del conducente.

Altro problema, in argomento, è costituito dalla possibilità che per le tre violazioni previste dall'art. 158, comma 2, lett. d) f) g) (divieti di sosta) cui consegue la decurtazione del punteggio, l'obbligato in solido provveda al pagamento direttamente sul preavviso di violazione non consentendo la notificazione del verbale di contestazione recante le diciture di richiesta dei dati personali e della patente del conducente.

In tal caso è necessario procedere a inviare al proprietario una nota separata del tipo di quella contenuta nella modulistica allegata.

Sorge però ora un problema: cosa accade se il proprietario dopo aver pagato e ricevuto la richiesta di fornire i dati comunica correttamente i dati personali e della patente? Come si riattiva il meccanismo della patente a punti.

A nostro avviso deve essere notificato all'effettivo trasgressore il verbale con chiara dicitura che si tratta solo di un verbale redatto ai fini della applicazione dell'istituto della patente a punti e che deve solo corrispondere le spese di notificazione.

La necessità di trasmettere comunque un verbale e non, per esempio, una semplice separata nota, è rappresentata dal fatto che l'art. 126-bis n.c.d.s. impone espressamente che la decurtazione dei punti debba risultare nel verbale di contestazione.

Qualche problema potrebbe sorgere in ordine al rispetto dei termini per la comunicazione all'anagrafe nazionale. Atteso che il termine di 30 giorni dall'effettivo

pagamento in misura ridotta non può essere ovviamente rispettato pare ragionevole, ancorchè non disciplinato espressamente dal legislatore, ritenere che in questo caso il termine decorra dalla data di scadenza dei termini per ricorrere avverso il verbale notificato all'effettivo trasgressore.

Ed ancora: qualcuno ha prospettato che essendo stato notificato all'effettivo trasgressore un verbale avverso cui non è possibile effettuare il pagamento in misura ridotta, potrebbe essere preclusa la possibilità di fare ricorso e opposizione. La tesi, invero inaccettabile sul piano logico, può trovare adeguata combinazione letterale asserendo che quello in esame costituisce proprio un caso aggiuntivo in presenza del quale il pagamento in misura ridotta non è consentito rientrandosi così nella piena operatività delle disposizioni contenute negli articoli 203 e 204-bis n.c.d.s..

Per le corrette diciture da inserire nel verbale di contestazione a seconda delle diverse ipotesi si rimanda a quanto riportato nel prospetto di cui nel prosieguo.

E' previsto che il punteggio indicato nella tabella è **raddoppiato** se la violazione è commessa da un titolare di patente rilasciata successivamente al 1° ottobre 2003 (a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore) entro i primi tre anni dal conseguimento.

Da notare che la patente A non determina anzianità; quindi, se in data successiva al 1° ottobre 2003, un soggetto in possesso di patente A da più di tre anni consegue la patente B scatta, per i primi tre anni successivi, la norma del raddoppio. Non così se, già titolare di patente B da più di tre anni, consegua una diversa tipologia di patente.

3. Decurtazione dei punti solo per la guida di veicoli per cui necessita la patente.

Nel documento ministeriale più volte richiamato è chiarito che la decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità della patente di guida.

Pertanto, ove risultasse accertata la violazione di una delle norme contenute nella tabella della decurtazione di punti, commessa guidando un veicolo per cui non è necessaria la patente di guida, **non si procede ad alcuna decurtazione.**

Si ripete: la decurtazione del punteggio e la conseguente annotazione sul verbale conseguono solo ove sia stata commessa una violazione alla guida di un veicolo per cui occorre la patente di guida.

4. Violazioni commesse da passeggeri (casco, cinture di sicurezza ecc.).

L'articolo 126-bis parla sempre ed esclusivamente di conducente e pertanto tutte le violazioni commesse da passeggero e, a più ampio respiro, da un "non conducente" **non comportano decurtazione del punteggio sulla patente**, essendo del tutto estranee alle procedure applicative dell'istituto. Per le violazioni commesse da minori occorre fare la seguente distinzione:

- a) se si tratta di violazioni commesse da **minori non conducenti**, ad eccezione del caso in cui della violazione risponda il conducente, torna ad essere operante quanto detto al punto 3 e non si procede ad alcuna decurtazione;
- b) se si tratta di violazioni commesse da **minori conducenti (se ovviamente titolari di patenti)**, si conferma la necessità di contestare al minore la violazione commessa annotando la decurtazione del punteggio, salvo poi dover notificare la violazione al genitore per la procedura applicativa della sanzione amministrativa pecuniaria. In nessun caso la violazione commessa dal minore potrà comportare la decurtazione del punteggio a carico del genitore che, pur potendo anche essere qualificato come obbligato principale, risponde della violazione ma non può certamente essere identificato per tale motivo come conducente, salvo i casi in cui, ex comma 2 secondo periodo articolo 126-bis, non abbia provveduto, in caso di mancata inequivocabile e tempestiva identificazione del trasgressore, a comunicare all'organo di polizia stradale precedente i dati personali e della patente dell'effettivo conducente, ancorché minorenni.

5. Tipologie di patenti di guida cui applicare l'istituto.

La legge 1° agosto 2003, n. 214, contiene l'articolo 6-ter che riguarda una autonoma procedura per le violazioni commesse da titolari di patenti rilasciate da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti. Combinando questa disposizione con quella generale dell'articolo 126-bis è da ritenere che il sistema ordinario della patente a punti sia

applicabile anche alle patenti rilasciate da uno Stato estero ove vige il sistema della patente a punti.

Pertanto, in attesa di ulteriori eventuali chiarimenti, si abbia presente che l'istituto della patente a punti **si applica** alle seguenti tipologie di patenti di guida:

- a) patenti A, A limitata, B, C, D, C+E e D+E (comprese, ove consentito, patenti speciali), appartenenti a cittadini italiani od altri titolari di patente che abbiano ottenuto la conversione in patente italiana, ovvero a tutti coloro che siano titolari di patente rilasciata da uno Stato estero ove **vige** il sistema della patente a punti;
- b) patenti di cittadini appartenenti all'Unione Europea che abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell'originario documento di guida: sul piano operativo queste patenti recano gli estremi dell'operazione di riconoscimento su un'etichetta adesiva applicata sul documento di guida, rilasciata dal DTTSIS.

L'istituto della patente a punti, di conseguenza, **non si applica**:

- a) ai conducenti di veicoli titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato ove **non** vige il sistema della patente a punti a cui carico peraltro si applicherà l'analogo istituto descritto dall'articolo 6-ter della legge di conversione del decreto-legge 151/2003;
- b) patenti militari non convertite;
- c) patenti di servizio.

In effetti la circolare ministeriale del 12 agosto 2003 in relazione alle **patenti cui si applica il nuovo istituto**, non sembra avere le idee chiare precisando, prima che il nuovo istituto si applica solo alle patenti italiane, poi aggiungendo che, ai soli fini della decurtazione del punteggio, si applica anche ai titolari di patenti straniere, non distinguendo peraltro tra Stati esteri cui vige o non vige il sistema della patente a punti. In realtà appare corretta la divisione sopra operata anche alla luce del nuovo art. 6-ter della legge 214/2003, relativo appunto alla istituzione di un nuovo sistema di decurtazione punteggio anche per titolari di patenti stranieri.

6. Violazioni multiple su un unico verbale.

Il comma 1-bis dell'articolo 126-bis stabilisce che qualora vengano accertate contemporaneamente (l'avverbio va inteso in senso di contestualità) più violazioni delle norme da cui derivano decurtazioni di punteggio, possono essere decurtati al massimo 15 punti. Tale disposizione non si applica nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

La norma non è di limpidissima formulazione.

Nel richiamo alla sospensione o alla revoca della patente non è precisato se si tratta di rinvio a sanzioni accessorie o ad altre misure adottate ex articoli 129 e 130 del codice ed inoltre non si comprende se la eccezione alla deroga operi anche in presenza di sanzione accessoria della sospensione della patente per due violazioni nel biennio. La circolare non chiarisce il dubbio e, per il momento, salvo diverse interpretazione si ritiene di consigliare l'adozione di una prudente interpretazione restrittiva, limitata cioè ai soli casi di immediata sospensione della patente anche se la espressione letterale della norma dovrebbe al contrario consentire una interpretazione di opposto significato estesa cioè a qualsiasi previsione di sospensione.

Quando quindi anche una sola delle violazioni commesse in un medesimo contesto preveda la immediata sospensione della patente come sanzione accessoria la decurtazione massima non potrà superare il punteggio di 15 punti.

In caso di violazioni commesse da neopatentati la circolare esplicita poi che il raddoppio di punteggio si applica al punteggio previsto dalla tabella allegata all'art. 126-bis per ciascuna violazione, fermo rimanendo in ogni caso, il limite complessivo della decurtazione fissato in 15 punti.

8. Valutazione dei tre anni dal rilascio della patente per il raddoppio del punteggio.

In calce alla tabella recante l'elenco delle violazioni che comportano decurtazioni di punteggio, come precisato, la legge 1° agosto 2003, n. 214, ha inserito la nota secondo cui per le patenti rilasciate dopo il 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di patente di categoria B o superiore, i punti riportati, per ogni singola violazione, sono **raddoppiati** qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

8. Mancato possesso della patente.

Nel caso in cui il trasgressore sia momentaneamente privo di patente, ferma restando la procedura di cui all'articolo 180 del codice, come rimodellato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, si procederà indicando sul verbale la circostanza della mancanza della patente e si farà dichiarare al conducente la data di rilascio procedendo quindi alla decurtazione sulla base di tale dichiarazione.

9. *Recupero punteggio.*

L'articolo 126-bis prevede che, salvo l'azzeramento totale che non consente più recuperi, è possibile recuperare 6 o 9 punti (quest'ultimi sono previsti per titolari di CAP e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E) partecipando a corsi di aggiornamento (basta la semplice frequenza) organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal DTTSIS.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con due decreti del 29 luglio 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2003, ha emanato i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida e stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei corsi.

Inoltre la mancanza per il periodo di due anni di violazioni di una delle norme di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina la riattribuzione dei 20 punti iniziali.

Ovviamente in nessun caso si può andare sottozero, ma per i titolari di patente con almeno 20 punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10 punti.

In altre parole i soggetti più virtuosi potranno arrivare fino a 30 punti.

10. *Procedura successiva alla comunicazione della decurtazione dei punti all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.*

Ricevute le comunicazioni, l'Anagrafe nazionale comunica le decurtazioni di punteggio agli interessati i quali potranno in tempo reale consultare la propria posizione.

Quindi, esauriti totalmente i 20 punti, l'anagrafe ne dà comunicazione al DTTSIS competente per territorio.

Il DTTSIS a questo punto dispone la revisione della patente per un nuovo esame di idoneità tecnica ai sensi dell'articolo 128 del codice della strada, comunicando il relativo provvedimento all'interessato.

Possono adesso verificarsi tre diverse situazioni:

- a. l'interessato si presenta entro trenta giorni e supera l'esame: nessun problema. Si riottiene il punteggio pieno di 20 punti senza che mai, in nessun momento, vi sia stata interdizione alla guida;
- b. l'interessato si presenta entro trenta giorni per l'esame tecnico e, ai sensi dell'articolo 130, comma 1, del codice della strada, non risulta idoneo: la patente è revocata. Contro l'atto, in quanto non definitivo essendo emesso a norma della lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 130 (ossia per motivi diversi da quelli di mancanza dei requisiti fisici e psichici), è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 130, comma 2-bis;
- c. l'interessato non si presenta entro trenta giorni: ferme rimanendo, in caso di successiva circolazione, le sanzioni di cui all'articolo 128, commi 2 e 3, del codice della strada, il DTTSIS dispone la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato a cura degli organi di polizia stradale che, nell'occasione, provvedono al ritiro del documento ed alla sua conservazione. In tal caso, quindi, oltre alla notifica del provvedimento di sospensione, gli organi di polizia stradale incaricati dovranno curare anche il ritiro della patente di guida, da annotare sullo stesso provvedimento di sospensione (con diciture del tipo: *“Si dà atto che viene consegnata e ritirata la patente indicata nel sopraesteso provvedimento di sospensione. La patente viene conservata presso l'ufficio in intestazione”*).

11. Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero.

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6-ter della legge 1° agosto 2003, n. 214, ed è relativa all'applicazione della decurtazione del punteggio a carico dei titolari di patenti rilasciate da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti.

A tal fine presso il centro elaborazioni dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione indicati nella tabella allegata all'articolo 126-bis.

E' fatto obbligo agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada di comunicare le infrazioni da cui derivano decurtazioni di punteggio, secondo le scansioni, i termini e le procedure indicate nell'articolo 126-bis.

Quindi:

- a. se si tratta di conducenti titolari di patente italiana o rilasciata da uno Stato estero ove vige il sistema della patente a punti, la comunicazione è effettuata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
- b. se si tratta di conducenti titolari di patente rilasciata da uno Stato estero ove non vige il sistema della patente a punti, la comunicazione è effettuata al centro elaborazioni dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In ogni caso si applicano tutte le disposizioni contenute nell'articolo 126-bis.

Il comma 2 dell'articolo 6-ter in esame dispone che ai soggetti titolari di patente straniera che, nell'arco di un anno, hanno commesso violazioni per un totale di 20 punti, è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno 20 punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno ed ove il totale di almeno 20 punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

Molte saranno le difficoltà per rendere praticabile l'istituto, in relazione al quale si deve comunque notare che:

- a. diversamente dall'istituto dell'articolo 126-bis, ha natura sanzionatoria in quanto il raggiungimento di 20 punti di penalizzazione comporta l'immediata applicazione di sanzioni;
- b. non è dato sapere quale organo sia competente a disporre l'inibizione alla guida sul territorio nazionale.

Siamo comunque in attesa di più chiare indicazioni operative. Per il momento comunque il Ministero consiglia di trattenere presso il comando i verbali di contestazione.

Il comma 3 infine informa che presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal codice della strada.

APPENDICE

Art. 126-bis del codice della strada

Art. 6-ter della legge 1° agosto 2003, n. 214

Decreto 29 luglio 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida"

Decreto 29 luglio 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida"

Circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza "Disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti".

Circolare n. n. MOT3/3021/M330 del 20 agosto 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre "Recupero di nove punti per la patente di guida, a seguito della frequenza di specifici corsi".

Art. 126-bis.
Patente a punti.

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una

norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

Tabella decurtazione punti

Norma violata		Punti
Art. 141	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	Comma 8	2
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145	Comma 5	6
	Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2
	Comma 3	6
Art. 147	Comma 5	6
Art. 148	Comma 15, con riferimento al comma 2	3
	Comma 15, con riferimento al comma 3	5
	Comma 15, con riferimento al comma 8	2
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5
	Comma 6	8
Art. 150	Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5	5
	Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6	8
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	8
	Comma 8	2
Art. 158	Comma 2, lettere <i>d)</i> , <i>g)</i> e <i>h)</i>	2
Art. 161	Commi 1 e 3	2
	Comma 2	4
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
	<i>a)</i> eccedenza non superiore a 1t	1
	<i>b)</i> eccedenza non superiore a 2t	2
	<i>c)</i> eccedenza non superiore a 3t	3
	<i>d)</i> eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:	
	<i>a)</i> eccedenza non superiore al 10 per cento	1
	<i>b)</i> eccedenza non superiore al 20 per cento	2

	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
	Comma 9-bis	2
Art. 169	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	5
Art. 172	Commi 8 e 9	5
Art. 173	Comma 3	5
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Commi 2 e 2-bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 1	5
	Comma 2	2
	Comma 3	5
	Comma 4	3
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	10

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Art. 6-ter legge 1.8.2003, n.14

Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero.

1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.

DECRETO 29 luglio 2003 Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida. (G.U. n. 181 del 6 agosto 2003)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, che introduce la patente a punti;

Visto in particolare il comma 4 che prevede che la frequenza ai corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero dai soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri consente di riacquistare punti;

Considerata l'esigenza di stabilire i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di svolgimento del corso

1. In relazione alla previsione dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, possono essere organizzati due tipi di corsi per il recupero dei punti:
 - a) per i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E;
 - b) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.
2. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera a), consentono di recuperare sei punti, hanno durata di dodici ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a due settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.
3. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera b), consentono di recuperare nove punti, hanno durata di diciotto ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a quattro settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.
4. Ogni corso non può essere frequentato da più di venticinque partecipanti.
5. I corsi devono essere tenuti presso locali autorizzati, con insegnante autorizzato secondo quanto previsto con separato decreto. Non sono ammessi corsi on-line o in video-conferenza.

Art. 2.

Programma dei corsi per il recupero di sei punti

1. Il programma del corso, per il recupero di sei punti comprende le seguenti materie:
 - a) segnaletica stradale (1 ora);
 - b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
 - c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
 - d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore);
 - e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
 - f) disposizioni sanzionatorie (1 ora);
 - g) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1 ora).

Art. 3.

Programma dei corsi per il recupero di nove punti

1. Il programma del corso per il recupero di nove punti comprende le seguenti materie:
 - a) segnaletica stradale (1 ora);

- b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
- c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
- d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore);
- e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
- f) disposizioni sanzionatorie (2 ore);
- g) responsabilità del trasporto pubblico di persone (2 ore);
- h) responsabilità del trasporto pubblico di cose (2 ore);
- i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore).

Art. 4.

Finalità dei corsi

1. Nello svolgimento dei corsi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, i docenti avranno cura di trattare i diversi argomenti, ove possibile, con riferimento alla tipologia di violazioni che ha comportato la decurtazione del punteggio dei partecipanti presenti al corso. I docenti avranno altresì cura di richiamare l'attenzione dei partecipanti sulla necessità di attenersi a comportamenti che, nell'assicurare il rispetto delle regole, garantiscano la tutela della vita umana.

Art. 5.

Svolgimento dei corsi

1. I soggetti pubblici e privati e le autoscuole che intendono tenere un corso comunicano all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio, con un preavviso di almeno sette giorni, la data di inizio e di termine del corso.
2. Per ogni corso devono essere indicati:
 - a) i giorni e gli orari delle lezioni;
 - b) il docente o i docenti;
 - c) il responsabile del corso;
 - d) l'elenco dei partecipanti al corso.
3. Eventuali variazioni dei calendari devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio.

Art. 6.

Frequenza dei corsi

1. Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio. Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio.
2. Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente.
3. Durante lo svolgimento ordinario, sono consentite al massimo:
 - a) quattro ore di assenza per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
 - b) sei ore di assenza per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
4. L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di ore dovrà ripetere l'intero corso per ottenere l'attestazione di frequenza, mentre gli allievi che non hanno superato il limite massimo di ore di assenza previste al punto precedente potranno ottenere detta attestazione solo dopo aver recuperato le lezioni non frequentate. A tal fine le autoscuole ed i soggetti pubblici e privati che hanno istituito i corsi dovranno prevedere apposite lezioni di recupero.

Art. 7.

Iscrizione e registri dei corsi

1. Tutti coloro che frequentano i corsi di cui all'articolo 1 devono essere iscritti in un apposito «registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto all'allegato 1 tenuto dall'autoscuola o dal soggetto abilitato.
2. Le autoscuole o i soggetti abilitati devono tenere anche un «registro di frequenza dei corsi» (conforme al modello previsto all'allegato 2) sul quale deve essere annotata la presenza dei frequentatori: giorno-mese-anno, orario e argomento della lezione, firme in entrata ed in uscita da parte del frequentatore. L'assenza di un partecipante deve essere annotata sul registro entro quindici minuti dall'orario di inizio della lezione.
3. I registri devono avere le pagine numerate consecutivamente e dovranno essere preventivamente vidimati dall'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri. Detti registri devono essere conservati per almeno cinque anni.

Art. 8.

Attestazione finale

1. Al termine del corso viene rilasciato dall'autoscuola o dal soggetto che ha tenuto il corso, un attestato in duplice copia. Una copia viene consegnata al partecipante che ha frequentato il corso, l'altra all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso, unitamente all'elenco di coloro che hanno frequentato il corso e che hanno recuperato i punti previsti.
2. L'attestato deve essere conforme al modello di cui all'allegato 3 e deve riportare in originale le firme del responsabile del corso e del frequentatore.

Art. 9.

Decorrenza dei punti acquisiti

1. Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell'attestazione di frequenza del corso e verrà effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri avrà avuto comunicazione dell'attestazione di frequenza.
2. Qualora il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potrà godere dei benefici del corso stesso e, quindi, dovrà sottoporsi ad esame di revisione.

Roma, 29 luglio 2003

Il Ministro: Lunardi

Allegato 1

**REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA
PATENTE DI GUIDA (Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.**

9)

Autoscuola
Soggetto abilitato

Numero di iscrizione	Luogo e data di nascita	Categoria	Data di rilascio di patente	Residenza e indirizzo	Indirizzo di residenza	Data di rilascio	Categoria posseduta	Data di attestazione

Il responsabile del corso

Allegato 2

REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA (Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)

Autoscuola
Soggetto abilitato

Corso per il recupero punti per la patente di guida della categoria ...

Giorno Orario Docente

Argomento della lezione:

.....
.....

Nominativo	Firma in entrata*	Firma in uscita

*L'eventuale assenza deve essere annotata sulla casella relativa alla firma in entrata.

Il responsabile del corso

Allegato 3

ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA (Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)

Si attesta che il/la sig. nat...
a prov. (.....),
titolare della patente di guida della categoria n.

..... ha frequentato, presso quest...
(autoscuola/soggetto abilitato) il corso per il recupero dei punti
della patente di guida per un totale di (12/18) ore.

Il responsabile del corso
(timbro dell'autoscuola
o del soggetto abilitato)

Il firmatario del presente attestato si assume tutte le
responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine
all'autenticità di quanto dichiarato.

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- DECRETO 29 luglio 2003
Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero
dei punti della patente di guida. (G.U. n. 181 del 6 agosto 2003)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che introduce la patente a punti;
Visto in particolare il comma 4 del predetto decreto che prevede la possibilità di riacquistare punti previa frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero dai soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri;
Considerata l'esigenza di stabilire i criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti pubblici e privati che dovranno svolgere i corsi per il recupero dei punti per la patente di guida;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazione ad effettuare i corsi

1. I corsi previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, che consentono di recuperare i punti decurtati a seguito di violazione di norme di circolazione stradale sono svolti oltre che dalle autoscuole, da soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza nell'attività di formazione attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale con particolare riferimento alle responsabilità del conducente del veicolo, autorizzati dal Dipartimento dei trasporti terrestri secondo i criteri previsti ai commi successivi.
2. L'autorizzazione a svolgere i corsi previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a:
soggetti pubblici che effettuano i corsi sotto la loro diretta supervisione e responsabilità;
soggetti privati che svolgono l'attività di cui al comma 1 da almeno dieci anni e che operano a livello nazionale.
3. I soggetti di cui al comma 2 devono dimostrare di possedere locali, attrezzature e personale conformi a quanto previsto dal presente decreto. Detti elementi potranno costituire oggetto di visita ispettiva preventiva da parte degli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri.
4. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Dipartimento dei trasporti terrestri, secondo lo schema di domanda di cui all'allegato 1; non può essere dato avvio ad un corso prima di aver ottenuto la suddetta autorizzazione.
5. In relazione alle specifiche caratteristiche possedute dal soggetto richiedente, le autorizzazioni possono essere rilasciate anche per l'effettuazione di corsi relativi solo a determinate categorie di patenti di guida.

Art. 2.

Locali e attrezzature richiesti per ottenere l'autorizzazione

1. I soggetti pubblici e privati, per essere autorizzati, devono dimostrare di avere la disponibilità:
 - a) di un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50 dotata almeno di una cattedra od un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula;
 - b) servizi igienici composti da bagno illuminato e areato;

- c) di materiale didattico costituito almeno da:
- 1) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
 - 2) pannelli illustrativi degli elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale;
 - 3) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
 - 4) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
 - 5) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
 - 6) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
 - 7) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
 - 8) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
2. Il materiale didattico di cui al comma 1, lettera c), può essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.
 3. L'altezza minima di tali locali e' quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
 4. Per i corsi relativi alle patenti di guida sottocategoria A1 e categoria A, B e B+E il materiale didattico obbligatorio e' limitato a quello previsto nei precedenti punti da 1) a 6).

Art. 3.

Docenti dei corsi di recupero dei punti

1. I docenti dei soggetti privati che svolgono i corsi per il recupero dei punti devono aver conseguito l'abilitazione di insegnanti di teoria per la formazione dei conducenti e devono aver svolto tale attività negli ultimi cinque anni per almeno tre anni consecutivi.
2. I docenti dei corsi istituiti da soggetti pubblici possono essere, oltre a quelli previsti al comma 1:
 - a) docenti appartenenti agli organi di polizia adibiti al controllo della circolazione stradale o appartenenti ai soggetti adibiti ai servizi di polizia stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione;
 - b) dipendenti di soggetti pubblici che svolgono attività connesse alla sicurezza della circolazione stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione.
3. Ai fini dello svolgimento dei corsi per il recupero dei punti, gli insegnanti di teoria delle autoscuole devono soddisfare i medesimi requisiti previsti al comma 1.

Art. 4.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri effettuano controlli periodici presso i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1 al fine di verificare la persistenza dei requisiti previsti nel presente decreto. In occasione delle visite ispettive viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate. Esse sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell'ente autorizzato.
2. Sulla base di detto verbale il direttore dell'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio emana atto di diffida per l'eliminazione delle irregolarità accertate entro il termine di sette giorni.
3. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 2, il direttore dell'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio dispone la sospensione da quindici giorni a sei mesi dell'autorizzazione ad effettuare nuovi corsi per il recupero dei punti.

4. Nei casi in cui siano accertati reiterate gravi irregolarità, il direttore dell'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio revoca l'autorizzazione ad effettuare i corsi.
5. Le misure di sospensione o di revoca di cui ai precedenti commi 3 e 4, si applicano direttamente in caso di violazioni riferite a quanto previsto all'art. 1, commi 4 e 5, ed all'art. 3, commi 1 e 3.

Art. 5.

Corsi effettuati dalle autoscuole

1. Le autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono svolgere corsi per il recupero di punti per tutte le categorie di patenti, mentre le autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 335, comma 10, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono svolgere corsi solo per titolari di patenti di categoria A e B e patenti speciali corrispondenti.

Roma, 29 luglio 2003

Il Ministro: Lunardi

Allegato

Fac simile della richiesta di autorizzazione

MARCA DA BOLLO

**Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento dei trasporti terrestri e dei sistemi
informativi statistici
Direzione generale motorizzazione e sicurezza del
trasporto terrestre
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 Roma**

Oggetto: richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni.

Lo scrivente, in qualità di..... chiede, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, di essere autorizzato ad effettuare lo svolgimento dei corsi di aggiornamento dei conducenti per il recupero dei punti della patente di guida. Lo scrivente, a tal fine, si impegna:

- 1) a fornire in allegato la documentazione prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale
- 2) ad effettuare i corsi di formazione nel totale rispetto delle disposizioni previste dall'art. del decreto ministeriale
- 3) a notificare per iscritto, nei termini prescritti, all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio, relativamente alla sede dell'ente od organizzazione, quanto segue:
 - a) sede di svolgimento dei corsi e orari;
 - b) data di inizio del corso;
 - c) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l'indicazione dei rispettivi docenti, con precisazione del responsabile del corso (dati anagrafici, numero telefonico);
 - d) elenco dei nominativi dei partecipanti al corso.
- 4) a consentire il libero accesso ai funzionari del.... incaricati ad effettuare controlli, nelle sedi di svolgimento del corso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso;

- 5) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza;
- 6) a comunicare eventuali variazioni da apportare all'allegato elenco dei docenti.

Data

Firma

Oggetto: Disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti.

Indirizzi omessi

Come è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate in vigore le disposizioni che disciplinano la patente a punti contenute nell'articolo 126-bis del codice della strada (CdS), introdotto dal decreto legislativo 15.1.2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27.6.2003, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 149 del 30.6.2003.

La conversione in legge del citato decreto-legge ha introdotto ulteriori modifiche all'articolo 126-bis CdS che richiedono la rivisitazione delle prime disposizioni attuative impartite da questo Dipartimento con la circolare prot. n. 300/A/1/43773/101/3/3/8 del 1 luglio 2003 che, dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, è a tutti gli effetti sostituita dalla presente. Allo scopo di renderne uniforme l'applicazione, sono di seguito disciplinati gli adempimenti specifici per gli operatori di polizia nella fase dell'accertamento dell'illecito e per gli Uffici dai quali essi dipendono per i contenuti e le modalità della comunicazione dell'illecito all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

1. Funzionamento dell'istituto della patente a punti

Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare per una maggiore sicurezza stradale, integra il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie attualmente in vigore.

A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20. Se il conducente non commette infrazioni in un biennio, questo punteggio è incrementato di 2 punti, con un massimo di 30 punti. A fronte di violazioni che comportano perdita di punteggio, invece, il conducente subisce le decurtazioni previste.

La perdita totale del punteggio, a seguito del cumulo di più violazioni realizzate nel tempo, determina l'obbligo di revisione della patente, cioè la ripetizione dell'esame teorico e della prova pratica, al fine di confermare la permanenza nel conducente dell'abilità tecnica alla guida e della conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.

La procedura di decurtazione del punteggio e la successiva fase di verifica dell'idoneità alla guida sono attribuite alla competenza del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici (D.T.T.S.I.S.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale è istituita l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai sensi dell'art. 225 CdS, con il compito anche di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni ai medesimi, come previsto dal comma 2 dell'art. 126-bis CdS.

2. Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio.

La tabella allegata all'articolo 126-bis CdS, come modificata dall'art. 7, c. 10 del D.L. 27.6.2003, n. 151 convertito in legge con modificazioni – che si acclude alla presente (all.1) - elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna delle quali è prevista la decurtazione di un determinato punteggio.

Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate in Italia, nonché quelle assimilabili, appartenenti ai cittadini dell'Unione Europea che abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell'originario documento di guida: sul piano operativo queste patenti recano gli estremi dell'operazione di riconoscimento su un'etichetta adesiva applicata sul documento di guida, rilasciata dal D.T.T.S.I.S.

Ai soli fini della decurtazione del punteggio, in vista dell'applicazione delle misure indicate nel successivo punto 8, la disciplina della patente a punti interessa anche i conducenti di veicoli titolari

di patente di guida rilasciata da paese che non è membro dell'Unione Europea ovvero di patente comunitaria il cui titolare non abbia stabilito la propria residenza in Italia e non abbia chiesto il riconoscimento della patente in Italia. In tali casi, nel verbale di contestazione dovrà essere riportata la decurtazione del punteggio secondo le modalità e per le finalità indicate nel successivo punto 8.

2.1. Veicoli alla guida dei quali è prevista la decurtazione

La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia.

A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita di 6 punti se realizzato alla guida di un'autovettura o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare di patente di guida.

2.2. Decurtazioni in caso di più violazioni

Nel caso in cui siano accertate in una medesima circostanza più violazioni della stessa norma ovvero la violazione in rapida successione di norme diverse che prevedono decurtazione di punteggio, è possibile cumulare le decurtazioni fino a totalizzare, al massimo, 15 punti. Questa limitazione relativa alla massima decurtazione possibile con uno stesso accertamento, tuttavia, non si applica quando una delle violazioni commesse comporta l'applicazione della sospensione immediata o della revoca della patente di guida; in quest'ultimo caso, infatti, al conducente può essere sempre applicata la decurtazione di tutti i punti previsti dalle norme violate senza alcuna limitazione complessiva.

2.3. Raddoppio per neopatentati

La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata all'art. 126-bis CdS, quando è commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 3 anni dal rilascio della patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1 ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non sia già in possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data. Il raddoppio ricorre anche nel caso in cui la decurtazione sia applicata nei confronti del proprietario del veicolo.

Nel caso in cui trovi applicazione la disposizione di cui al comma 1-bis dell'art. 126-bis, relativa al cumulo di punteggi in caso di accertamento contemporaneo di più violazioni, il raddoppio si applica al punteggio previsto dalla tabella allegata all'art. 126-bis CdS per ciascuna violazioni, fermo restando in ogni caso, il limite complessivo della decurtazione fissato in 15 punti.

2.4. Uniforme applicazione di alcune ipotesi di decurtazione

Con la legge di conversione del decreto-legge 151/2003, sono state modificate in modo significativo molte voci della tabella allegata all'art. 126-bis CdS. Allo scopo di fornire un'interpretazione univoca, con nota allegata alla presente (all. 2), si forniscono alcuni indirizzi operativi che contribuiscono a chiarire l'esatto ambito applicativo della decurtazione di punti per alcune violazioni.

3. Soggetti a cui si applica la decurtazione

La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, la decurtazione di punteggio riguarda il proprietario del veicolo – se titolare di patente di guida- al quale, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, è concessa la possibilità di indicare chi era effettivamente alla guida del veicolo. Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo di fornire le informazioni richieste, in caso di omissione delle informazioni entro il termine fissato o quando le notizie fornite non consentano comunque di risalire al conducente, ferma restando la decurtazione del punteggio a carico del

proprietario, non si può procedere nei suoi confronti all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180 comma 8 CdS.

Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l'obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell'accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente. In questi casi l'art. 126-bis CdS impone all'organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato di procedere all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180 comma 8 CdS. La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le notizie fornite non consentano di risalire all'identità del conducente.

4. Indicazione del punteggio sui verbali di contestazione

Il nuovo istituto impone agli operatori di polizia di comunicare al trasgressore che la violazione commessa comporta la decurtazione di punteggio, riportando la relativa annotazione nel verbale di contestazione con l'indicazione del punteggio previsto.

A tale riguardo può essere utilizzata la seguente dizione: "La violazione dell'art. CdS determina la decurtazione di n. punti". Qualora con un solo verbale siano contestate più violazioni che prevedono decurtazione di punteggio, per ciascuna di esse l'entità dei punti previsti dovrà essere indicata separatamente.

Quando ricorre il limite del cumulo delle sanzioni richiamato al precedente punto 2.2, fermo restando l'indicazione dell'entità della decurtazione prevista per ciascuna violazione, sarà indicato altresì che il punteggio massimo effettivamente decurtato sarà di 15 punti. Pertanto, sul verbale, dopo l'indicazione del punteggio per ciascuna violazione, sarà riportata la seguente dizione "Le violazioni accertate, ricorrendo le condizioni del comma 1-bis dell'art. 126-bis CdS, determineranno complessivamente la decurtazione di 15 punti".

Per l'art. 126-bis, comma 2 CdS, in sostanza, la sottrazione dei punti è richiesta anche quando il conducente, quale responsabile della violazione, non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di contestazione verrà notificato al proprietario del veicolo, in qualità di obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 CdS, con l'invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione, l'identità del conducente, al quale il verbale di contestazione sarà successivamente notificato. Nel verbale notificato al proprietario può essere utilizzata la seguente dizione: "La violazione dell'art. CdS determina la decurtazione di n. punti che verrà posta a carico della S.V., in qualità di responsabile in solido, salvo che, entro 30 giorni dalla ricezione del presente verbale, non pervenga a questo ufficio una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione delle generalità ed i dati della patente di guida di colui che, al momento dell'accertamento, conduceva il veicolo". Quando il proprietario non è persona fisica, invece, l'intimazione potrà avere il seguente tenore "La violazione dell'art. CdS determina la decurtazione di n. punti. La S.V. è invitata a fornire le generalità ed il numero di patente della persona che, al momento della violazione di cui sopra, si trovava alla guida entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale con l'avvertenza che, ove non fornisce tali dati, ai sensi dell'art.126-bis comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall'art. 180 comma 8 CdS."

Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il raddoppio del punteggio come specificato dal precedente punto 3, nel verbale di contestazione sarà riportato il punteggio previsto per ciascuna violazione già raddoppiato aggiungendo: "La decurtazione prevista per ciascuna violazione è stata raddoppiata perché la S.V è munita di patente da meno di 3 anni" ovvero, quando trattasi di verbale notificato al proprietario: "La decurtazione prevista dal presente verbale sarà raddoppiata qualora il responsabile risulti titolare di patente di guida da meno di 3 anni".

5. Comunicazione delle violazioni all'Anagrafe nazionale degli abilitati.

Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art.126-bis CdS, l'organo da cui dipende l'agente accertatore, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia dell'accertamento delle violazioni che comportano perdita di punteggio, all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Tale attività, anche per i verbali redatti da personale della Polizia di Stato in servizio presso uffici diversi, è svolta in provincia dalla Sezione di Polizia Stradale, che cura il registro cronologico di cui all'art.383, comma 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada.

La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi inutilmente i termini per la proposizione dei medesimi.

Pertanto, trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale in assenza di comunicazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta o della presentazione del ricorso al prefetto di cui all'art. 203 CdS o di quello al giudice di pace di cui all'art.204-bis CdS, l'ufficio competente, entro 30 giorni, provvederà a trasmettere la decurtazione del punteggio all'Archivio nazionale degli abilitati alla guida.

Quando, invece, entro il termine sopraindicato si ha notizia che da parte del conducente o dell'obbligato in solido sono stati esperiti i rimedi amministrativi e giurisdizionali avverso il verbale previsti dagli articoli 203, 204-bis e 205 CdS, in assenza di notizie certe circa l'esito dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali stessi, l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore non deve disporre l'inoltro della citata comunicazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. In tali casi, il termine di 30 giorni per la comunicazione all'anagrafe dei conducenti, decorre dal momento in cui l'ufficio o il comando da cui dipende l'accertatore riceve notizia dell'esito dei ricorsi.

Qualora, successivamente all'inserimento della decurtazione nell'Archivio nazionale degli abilitati alla guida, risulti l'esperimento di gravami amministrativi o giurisdizionali, l'organo accertatore provvederà allo storno del punteggio, secondo le modalità indicate dal D.T.T.S.I.S.

Nel caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate più violazioni che hanno determinato la decurtazione di punteggio, la comunicazione all'Anagrafe deve avvenire per ciascuna di esse, anche in tempi differiti, in ragione dello stato del procedimento amministrativo che riguarda le singole ipotesi, per alcune delle quali potrebbe essere intervenuto il pagamento in misura ridotta, mentre per altre il trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio amministrativo o giurisdizionale.

Per effetto delle disposizioni del richiamato D.L. 151/2003, la comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica secondo i tracciati record e le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

L'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata per avviare l'alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di cui all'art.12 CdS e le relative istruzioni possono essere reperite direttamente attraverso il portale informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (indirizzo web <http://www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it>).

6. Recupero dei punti sottratti.

Secondo il comma 5 dell'art.126-bis, nell'ipotesi di perdita parziale del punteggio, la successiva mancanza, per un periodo di due anni consecutivi, a decorrere dall'ultima infrazione, di violazioni che comportino la decurtazione, determina l'attribuzione del punteggio iniziale di 20 punti. Invece, se il titolare dispone già di 20 punti, la mancanza di violazioni per due anni determina l'attribuzione di un credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10. In entrambi i casi, presupposto per il recupero del punteggio iniziale o per l'attribuzione del credito è l'assenza di violazioni accertate nel periodo di riferimento e, quindi, i punti già attribuiti possono essere di nuovo sottratti qualora, successivamente all'attribuzione, venga comunicata una violazione accertata nello stesso biennio.

In caso di decurtazione di punti ed a condizione che il punteggio disponibile non sia completamente esaurito, il comma 4 dello stesso art.126-bis CdS ha previsto che la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consenta all'interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali che frequentino specifici corsi di aggiornamento.

7. Sospensione della patente a seguito dell'obbligo di revisione.

Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il D.T.T.S.I.S. notifica nei modi previsti dall'art.201, c.3, CdS il provvedimento di revisione della patente. Qualora l'interessato non si sottoponga agli accertamenti dell'idoneità tecnica prescritti dall'art.128 CdS entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.

Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di cui all'art.12 CdS, che provvedono anche al materiale ritiro del documento, rilasciando copia di apposito verbale, ed alla sua conservazione .

8. Applicazione della patente a punti ai conducenti stranieri

Secondo le disposizioni dell'art. 6ter della legge di conversione del decreto-legge 151/3003, la decurtazione del punteggio avviene anche nei confronti dei conducenti stranieri. Infatti, i conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il meccanismo della patente a punti, subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le norme della patente a punti italiana.

I punteggi sono registrati in una speciale sezione dell'anagrafe dei conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S con le medesime modalità previste dall'art. 126-bis CdS per l'analogo procedimento valevole per le patenti italiane o per quelle equiparate.

Esaurito il punteggio disponibile, tuttavia, non si applica la revisione della patente di guida ma viene disposto un provvedimento interdittivo della circolazione. Infatti, se il conducente totalizza almeno 20 punti in un anno non può più circolare in Italia per 2 anni; se li totalizza in 2 anni, non può circolare per 1 anno. se li totalizza in un periodo compreso tra i 2 ed i 3 anni, non può circolare per 6 mesi.

In questa prima fase di applicazione, in attesa che da parte del D.T.T.S.I.S venga attivata la sezione specializzata della banca-dati, fermo restando l'obbligo di riportare l'annotazione sul verbale della decurtazione del punteggio, non si procederà alla trasmissione delle violazioni all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. I verbali di contestazione nei confronti di stranieri per i quali ricorrono le condizioni per la decurtazione del punteggio, saranno comunque tenuti in evidenza per la successiva trasmissione, appena saranno rese operative le procedure di alimentazione della predetta banca-dati, di cui si fa riserva di fornire tempestiva notizia.

9. Gestione della fase transitoria delle comunicazioni

L'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata per avviare l'alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 CdS.

Per la Polizia di Stato, provvederà alla comunicazione per via telematica, il CEPS di Settebagni operando in modo automatico direttamente sul verbale trasmesso al CEPS senza necessità di interventi da parte delle Sezioni mentre, per gli altri organi di polizia stradale, sono in corso di attivazione analoghe procedure informatiche.

Nelle more del completamento delle procedure di cui sopra e per consentire comunque l'avvio del nuovo sistema nel rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni dell'art.126-bis CdS, gli organi di polizia stradale sprovvisti di collegamenti telematici con il D.T.T.S.I.S potranno avvalersi della collaborazione degli Uffici della Polizia Stradale. Perciò, fino a quando non verranno fornite ulteriori istruzioni al riguardo, le Sezioni Polizia Stradale, previa diretta intese con i comandi o con gli uffici interessati, compatibilmente alle esigenze interne di gestione ed alla disponibilità effettiva

di spazi e dispositivi informatici, nel rispetto della riservatezza d'ufficio imposta dalla natura dei dati trattati, consentiranno ad operatori di quegli organi di polizia stradale ancora privi del collegamento telematico con il D.T.T.S.I.S. di effettuare l'inserimento degli elementi essenziali della comunicazione relativa alla decurtazione del punteggio utilizzando una postazione di lavoro disponibile presso gli uffici verbali.

L'inserimento, che sarà curato interamente sotto la diretta responsabilità degli operatori predetti, sarà effettuato attraverso la procedura di collegamento con il CED del D.T.T.S.I.S. resa disponibile nel portale di accesso del CEPS di Settebagni, secondo le modalità e procedure indicate nelle istruzioni operative dettate dallo stesso D.T.T.S.I.S.. A tale scopo, seguendo le stesse istruzioni, il comando o l'ufficio a cui appartiene l'operatore addetto all'inserimento, provvederà preventivamente a registrarsi ed accreditarsi presso il D.T.T.S.I.S.

**Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre Circolare
Prot. n. MOT3/3021/M330 del 20 agosto 2003**

Oggetto: Recupero di nove punti per la patente di guida, a seguito della frequenza di specifici corsi.

A seguito dall'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto legge 30 giugno 2003, n. 151, sono state diffuse alcune interpretazioni, a mezzo organi di stampa, secondo le quali talune categorie di conducenti, seppure professionali, sarebbero penalizzate per quanto attiene la possibilità di recuperare 9 punti a seguito della frequenza di specifici corsi.

In particolare, la locuzione "unitamente" aggiunta in sede di conversione all'art. 7, lettera c), del decreto legge citato darebbe luogo, per taluni, ad un'interpretazione in base alla quale il recupero dei nove punti è possibile solo quando concorrono congiuntamente le due condizioni del possesso della patente e del possesso del certificato di abilitazione professionale. Al riguardo è opportuno evidenziare che una interpretazione siffatta, oltre a risultare restrittiva, appare anche incoerente, in quanto creerebbe, all'interno della categoria dei conducenti professionali, discriminazioni assolutamente ingiustificate ed in controtendenza con lo spirito della norma che ha evidentemente voluto porre una particolare attenzione a tutti coloro che, a qualunque titolo, esercitano un'attività professionale attraverso l'uso di veicoli a motore.

A parere dello scrivente Dipartimento, quindi, la locuzione "unitamente" non va interpretata nel senso sopradescritto, ma si riferisce esclusivamente alla contemporaneità del possesso del CAP di tipo KB e della patente B che, solo se congiunti, consentono una guida professionale, mentre non va riferita ai titolari di patenti di categoria C, C+E, D e D+E che consentono una guida professionale anche se non collegate con il relativo certificato di abilitazione professionale.

In conclusione, quindi, la possibilità di recupero dei nove punti è consentita ai titolari di patente C, C+E, D, D+E anche se gli stessi non siano titolari del relativo certificato di abilitazione professionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dott. Ing. Amedeo Fumero

Elenco violazioni che determinano la decurtazione dei punti

VIOLAZIONI CHE DETERMINANO LA DECURTAZIONE DEI PUNTI (Art. 126-bis Codice della Strada)		
<i>Art. 141</i>	<i>VELOCITA'</i>	<i>Pu ti</i>
<i>comma 8</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Non regolava la velocità <ul style="list-style-type: none"> – su tratto di strada a visibilità limitata – percorrendo una curva – in prossimità di intersezione – in prossimità di una scuola indicata dall'apposito segnale – in prossimità di un luogo frequentato da fanciulli indicato dall'apposito segnale – in una forte discesa segnalata da apposito cartello – in un passaggio stretto o ingombro – in ora notturna – in una situazione di insufficiente visibilità – nell'attraversare l'abitato – <i>nel percorrere una strada fiancheggiata da edifici</i> 	5
<i>comma 9 terzo periodo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • (trattasi di errata previsione perché il terzo periodo del comma 9 dell'art. 141 è stato soppresso dalla legge 214/2003) 	10
<i>Art. 142</i>	<i>LIMITI DI VELOCITA'</i>	<i>Pu ti</i>
<i>comma 8</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Superava di oltre 10 km/h ma non di oltre 40 km/h il limite massimo di velocità</i> 	2
<i>comma 9</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Superava di oltre 40 km/h il limite massimo di velocità</i> 	10
<i>Art. 143</i>	<i>POSIZIONE DEI VEICOLI SULLA CARREGGIATA</i>	<i>Pu ti</i>
<i>comma 11</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava contromano</i> 	4
<i>comma 12</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava contromano:</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>in corrispondenza di curva</i> – <i>in corrispondenza di raccordo convesso (dosso)</i> – <i>in condizioni di limitata visibilità</i> – <i>in presenza di carreggiate separate</i> 	10
<i>comma 13 con rif. al c. 5</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolando su carreggiata a due (o più) corsie per ogni senso di marcia non percorreva la corsia più libera a destra</i> 	4
<i>Art. 145</i>	<i>PRECEDENZA</i>	<i>Pu ti</i>

<i>comma 5</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ometteva di fermarsi in corrispondenza della striscia d'arresto dello stop prima di immettersi nell'intersezione</i> 	6
<i>comma 10</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ometteva di dare la dovuta precedenza (tutti i casi previsti dall'art. 145 ad eccezione dello stop)</i> 	5
<i>Art. 146</i>	VIOLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	<i>Pur ti</i>
<i>comma 2</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non osservava i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale, eccetto i segnali di divieto di sosta e di fermata</i> • <i>Non osservava le segnalazioni degli agenti addetti a regolare il traffico</i> 	2
<i>comma 3</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Proseguiva la marcia nonostante la segnalazione del semaforo lo vietasse</i> • <i>Proseguiva la marcia nonostante la segnalazione degli agenti addetto a regolare il traffico lo vietasse</i> 	6
<i>Art. 147</i>	COMPORAMENTO AI PASSAGGI A LIVELLO	<i>Pur ti</i>
<i>comma 5</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Approssimandosi al passaggio a livello non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti (o non osservava le segnalazioni indicate nell'art. 44 del codice)</i> • <i>Attraversava o impegnava il passaggio a livello senza barriere o semibarriere:</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>senza assicurarsi che nessun treno fosse in vista</i> – <i>benché vi fosse il treno in vista, anziché fermarsi</i> – <i>con ingiustificata lentezza, ancorché senza treni in vista</i> • <i>Attraversava il passaggio a livello:</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>con le barriere o le semibarriere chiuse o in chiusura</i> – <i>con le semibarriere in movimento di apertura</i> – <i>con i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica in funzione</i> – <i>in presenza di mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere</i> • <i>Ometteva di sgombrare sollecitamente il passaggio a livello</i> • <i>In occasione di arresto forzato del veicolo:</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>ometteva di cercare di portarlo fuori dei binari</i> – <i>nella materiale impossibilità di portarlo fuori dei binari, ometteva di fare quanto gli era possibile per evitare ogni pericolo per le persone</i> – <i>nella materiale impossibilità di portarlo fuori dei binari, ometteva di fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia fossero avvisati in tempo utile del pericolo</i> 	6
<i>Art. 148</i>	SORPASSO	<i>Pur ti</i>

<p><i>comma 15 con rif. al c. 2</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Effettuava la manovra di sorpasso senza accertarsi preventivamente:</i> <ul style="list-style-type: none"> – che la visibilità fosse tale da consentire il compimento della manovra senza costituire pericolo o intralcio – se il conducente che lo precedeva sulla stessa corsia avesse segnalato l'intenzione di voler compiere analoga manovra – se conducenti che lo seguivano sulla stessa carreggiata (o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie) avessero iniziato il sorpasso – <i>che la strada fosse libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sorraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare</i> 	<p>3</p>
<p><i>comma 15 con rif. al c. 3</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Effettuava la manovra di sorpasso a destra di un veicolo (o di animali o di pedoni) che lo precedeva sulla stessa corsia, benché non consentito</i> • Perché effettuava la manovra di sorpasso a sinistra di un veicolo (o di animali o di pedoni) che lo precedeva sulla stessa corsia: <ul style="list-style-type: none"> – senza avere fatto prima l'apposita segnalazione – non superandolo rapidamente – non tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale – non riportandosi a destra appena possibile – riportandosi a destra in modo da creare pericolo o intralcio – <i>non utilizzando la corsia immediatamente a sinistra del veicolo da sorpassare</i> 	<p>5</p>
<p><i>comma 15 con rif. al c. 8</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Su strada a doppio senso, effettuava il sorpasso a sinistra, anziché a destra, di un tram, nonostante vi fosse spazio sufficiente a destra del binario per effettuare tale manovra sulla destra</i> 	<p>2</p>

<p><i>comma 16 terzo periodo, con rif. commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nel periodo di 2 anni per almeno 2 volte, sorpassava:</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>sulla destra il tram fermo per la salita o la discesa dei passeggeri, in mancanza di salvagente</i> – <i>in curva o su dosso o con limitata visibilità</i> – <i>in mancanza delle prescritte condizioni di sicurezza</i> – <i>altri veicoli già in fase di sorpasso o fermi ai passaggi a livello, o ai semafori o per congestione del traffico, spostandosi nella parte della carreggiata destinata al senso contrario di marcia</i> – <i>in prossimità o in corrispondenza di intersezione, in assenza delle prescritte condizioni</i> – <i>in prossimità o in corrispondenza di passaggi a livello senza barriere, o in assenza di regolamentazione semaforica, o in presenza di veicolo che abbia rallentato o si sia arrestato in corrispondenza di passaggio pedonale durante l'attraversamento di pedoni</i> – <i>con veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nonostante fosse vietato da apposito segnale, o negli altri casi di sorpasso non consentito</i> 	<p>10</p>
<p>Art. 149</p>	<p>DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI</p>	<p>Pu ti</p>
<p><i>comma 4</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non teneva una distanza di sicurezza tale da consentire l'arresto tempestivo del veicolo in modo da evitare la collisione con quello che lo precedeva</i> • <i>Fuori del centro abitato, percorrendo un tratto di strada con una sola corsia per senso di marcia ed in presenza di divieto di sorpasso per la categoria del veicolo condotto, non manteneva una distanza di almeno 100 metri dal veicolo della sua stessa categoria che lo precedeva</i> • <i>In presenza di macchina sgombraneve o spargitrice, non procedeva con la massima prudenza</i> • <i>Seguendo una macchina sgombraneve o spargitrice, non manteneva la distanza minima di 20 metri</i> • <i>Nell'incrociare una macchina sgombraneve o spargitrice, non arrestava la marcia al fine di non intralciarne il lavoro</i> • <i>Quando dalle violazioni sopra elencate derivi una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare la revisione del veicolo</i> 	<p>3</p>
<p><i>comma 5 secondo periodo</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nel periodo di 2 anni per almeno 2 volte violava il comma 4 (vedi ipotesi sopra elencate)</i> 	<p>5</p>

comma 6	<ul style="list-style-type: none"> Quando dalle violazioni del comma 4 (sopra elencate) derivino lesioni gravi alle persone 	8
Art. 150	INCROCIO TRA VEICOLI NEI PASSAGGI INGOMBRATI O SU STRADE DI MONTAGNA	Pur ti
comma 5 con rif. art. 149 c. 5	<ul style="list-style-type: none"> Risultando impossibile l'incrocio con altro veicolo a causa di lavori (o veicoli fermi o altri ostacoli) sulla semicarreggiata di propria spettanza e non potendo quindi tenersi vicino al margine destro della stessa, ometteva di fermarsi e di cedere il passo al veicolo proveniente in senso contrario. A causa della collisione i veicoli hanno riportato gravi danni e tali da determinare la revisione singola Percorrendo una strada di montagna (o a forte pendenza) e riuscendo malagevole (o impossibile) l'incrocio con altro veicolo, ometteva di arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata (o spostarsi sulla piazzola ove esistente). A causa della collisione i veicoli hanno riportato gravi danni e tali da determinare la revisione singola 	5
comma 5 con rif. art. 149 c. 6	<ul style="list-style-type: none"> Risultando impossibile l'incrocio con altro veicolo a causa di lavori (o veicoli fermi o altri ostacoli) sulla semicarreggiata di propria spettanza e non potendo quindi tenersi vicino al margine destro della stessa, ometteva di fermarsi e di cedere il passo al veicolo proveniente in senso contrario. La collisione è stata causa di gravi danni alle persone Percorrendo una strada di montagna (o a forte pendenza) e riuscendo malagevole (o impossibile) l'incrocio con altro veicolo, ometteva di arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata (o spostarsi sulla piazzola ove esistente). La collisione è stata causa di gravi danni alle persone 	8
Art. 152	SEGNALAZIONE VISIVA E ILLUMINAZIONE DEI VEICOLI	Pur ti
comma 3	<ul style="list-style-type: none"> Non teneva in funzione, durante la marcia, le luci di posizione e i fari anabbaglianti del motociclo Non teneva in funzione, durante la marcia fuori dei centri abitati, le luci di posizione, della targa, di ingombro (se prescritte) ed i proiettori anabbaglianti 	1

Art. 153	USO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI	Pun ti
comma 10	<ul style="list-style-type: none"> • Teneva accesi i proiettori di profondità anziché gli anabbaglianti: <ul style="list-style-type: none"> – incrociando altri veicoli – seguendo altro veicolo a breve distanza – generando pericolo di abbagliamento per gli altri utenti circolanti sulla strada o su binari o su corsi d'acqua 	3
comma 11	<ul style="list-style-type: none"> • Usava in modo scorretto i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione • Ometteva di usare i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonostante fosse prescritto • Lasciava in sosta o in fermata sulla carreggiata o sulla corsia di emergenza il veicolo (avente almeno tre ruote) senza tenere in funzione i dispositivi di segnalazione visiva nonostante la scarsa illuminazione pubblica 	1
Art. 154	CAMBIAMENTO DI DIREZIONE O DI CORSIA O ALTRE MANOVRE	Pun ti
comma 7	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguiva l'inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezione o di curva o di dosso 	8
comma 8	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguiva il cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre senza osservava le prescrizioni previste nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 	2
Art. 158	DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA DEI VEICOLI	Pun ti
comma 2 lettere d, g, h	<ul style="list-style-type: none"> • Sostava: <ul style="list-style-type: none"> – negli spazi riservati allo stazionamento o alla fermata degli autobus o dei filobus o dei veicoli circolanti su rotaia o, ove questi non sia stati delimitati, ad una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 metri, o negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (taxi) – negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide o in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli – nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici 	2
Art. 161	INGOMBRO DELLA CARREGGIATA	Pun ti

<i>commi 1 e 3</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>A seguito di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo o per la caduta del carico o per qualsiasi altra causa, per incidente o altri motivi, creava pericolo o intralcio alla circolazione, non si adoperava per eliminare immediatamente l'inconveniente e segnalare il pericolo o l'intralcio con l'apposito segnale</i> 	2
<i>comma 2</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>A seguito di caduta o spargimento di materie viscide, infiammabili o idonee a creare pericolo o intralcio alla circolazione, non si adoperava per eliminare immediatamente l'inconveniente e segnalare il pericolo o l'intralcio con l'apposito segnale</i> 	4
<i>Art. 162</i>	SEGNALAZIONE DI VEICOLO FERMO	<i>Punti</i>
<i>comma 5</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ometteva di adottare le segnalazioni previste in presenza di veicolo (esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli) fermo sulla carreggiata</i> 	2
<i>Art. 164</i>	SISTEMAZIONE DEL CARICO SUI VEICOLI	<i>Punti</i>
<i>comma 8</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava con carico mal sistemato o non segnalato in modo idoneo</i> 	3
<i>Art. 165</i>	TRAINO DI VEICOLI IN AVARIA	<i>Punti</i>
<i>comma 3</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Effettuava il traino di un veicolo non in presenza di incombente situazione di emergenza o lo trainava in modo irregolare</i> • <i>Si faceva trainare da altro veicolo non in presenza di incombente situazione di emergenza o in modo irregolare</i> 	2
<i>Art. 167</i>	TRASPORTO DI COSE SU VEICOLI A MOTORE E SUI RIMORCHI	<i>Punti</i>
<i>commi 2, 5 e 6</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava con un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore di oltre 5% a quella indicata nella carta di circolazione e superiore a 10 tonnellate con riferimento eccedenza non superiore a 1 tonnellata</i> 	1
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava con un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore di oltre 5% a quella indicata nella carta di circolazione e superiore a 10 tonnellate con riferimento eccedenza non superiore a 2 tonnellate</i> 	2
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava con un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore di oltre 5% a quella indicata nella carta di circolazione e superiore a 10 tonnellate con riferimento eccedenza non superiore a 3 tonnellate</i> 	3

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava con un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore di oltre 5% a quella indicata nella carta di circolazione e superiore a 10 tonnellate con riferimento eccedenza superiore a 3 tonnellate</i> 	4
commi 3, 5 e 6	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava con un veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 tonnellate, con eccedenza superiore di oltre il 5% a quella indicata nella carta di circolazione, con riferimento eccedenza non superiore al 10%</i> 	1
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava con un veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 tonnellate, con eccedenza superiore di oltre il 5% a quella indicata nella carta di circolazione, con riferimento eccedenza non superiore al 20%</i> 	2
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava con un veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 tonnellate, con eccedenza superiore di oltre il 5% a quella indicata nella carta di circolazione, con riferimento eccedenza non superiore al 30%</i> 	3
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava con un veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 tonnellate, con eccedenza superiore di oltre il 5% a quella indicata nella carta di circolazione, con riferimento eccedenza superiore al 30%</i> 	4
	<p><i>Nota: Per i complessi di veicoli costituiti da autotreni, autoarticolati, la detrazione di punti si applica una sola volta. Si applica comunque anche in caso di eccedenza sulla massa autorizzata (sempre di oltre il 5%) di uno solo dei veicoli, pur non eccedendo la massa del complesso veicolare</i></p>	
comma 7	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava di veicolo o complessi di veicoli adibiti al trasporto di veicoli o di containers o con carrozzeria ad altezza variabile per trasporto di animali vivi, in violazione dei limiti dimensionali delle strade o di ingombro dei veicoli stessi</i> 	3
Art. 168	DISCIPLINA DEL TRASPORTO SU STRADA DEI MATERIALI PERICOLOS.'	Pun'ti
comma 7	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava con veicolo adibito al trasporto di merci pericolose avente carico superiore a quello indicato sulla carta di circolazione</i> 	4
comma 8	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava con veicolo adibito al trasporto di merci pericolose senza la prescritta autorizzazione o senza rispettarne le condizioni</i> 	10
comma 9	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava con veicolo adibito al trasporto di merci pericolose senza rispettare le norme di cui ai decreti Ministeriali relativi allo specifico trasporto</i> 	10
comma 9-bis	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava con veicolo adibito al trasporto di merci pericolose violando le</i> 	2

	<i>prescrizioni fissate o recepite con decreti ministeriali o le condizioni di trasporto relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, ovvero alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza</i>	
<i>Art. 169</i>	TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI E OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORI	<i>Punti</i>
<i>comma 8</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Adibiva abusivamente un veicolo (diverso da autovettura) a trasporto di persone avente un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione</i> • <i>Adibiva abusivamente un veicolo (diverso da autovettura), a trasporto di persone, che trasporta persone in soprannumero rispetto a quello indicato sulla carta di circolazione</i> 	<i>4</i>
<i>comma 9</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Adibiva abusivamente un'autovettura a trasporto di persone avente un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione</i> • <i>Adibiva abusivamente un'autovettura a trasporto di persone, che trasporta persone in soprannumero rispetto a quello indicato sulla carta di circolazione</i> 	<i>2</i>
<i>comma 10</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava con il veicolo:</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>senza aveva la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida</i> – <i>trasportando un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione</i> – <i>non rispettando le norme sulla sistemazione dei passeggeri</i> – <i>non rispettando le norme sulla sistemazione delle cose</i> – <i>non rispettava le norme sulla sistemazione degli animali</i> 	<i>1</i>
<i>Art. 170</i>	TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI E OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE A DUE RUOTE	<i>Punti</i>
<i>comma 6</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava con un veicolo a due ruote:</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>senza avere la più ampia libertà di movimento per la guida;</i> – <i>sollevando la ruota anteriore;</i> – <i>trasportando un passeggero sul ciclomotore, non rientrante tra quelli ove è consentito;</i> – <i>trainava oppure si faceva trainare da altro veicolo;</i> – <i>durante la marcia non sistemava regolarmente il carico</i> 	<i>1</i>

Art. 171	USO DEL CASCO PROTETTIVO	Pun ti
comma 2	<ul style="list-style-type: none"> • Durante la guida del motoveicolo : <ul style="list-style-type: none"> – non faceva uso del casco protettivo; – non teneva regolarmente allacciato il casco protettivo; – non faceva uso di casco protettivo conforme ai tipi omologati <p><i>Nota 1: Sono esenti i motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa e i motocicli dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza</i></p> <p><i>Nota 2: Il conducente risponde della sanzione pecuniaria e perde i punti anche quando la violazione è commessa da passeggeri minorenni</i></p>	5
Art. 172	USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E SISTEMI DI RITENUTA	Pun ti
comma 8	<ul style="list-style-type: none"> • Non faceva uso delle cinture di sicurezza <p><i>Nota: Il conducente risponde della sanzione pecuniaria e perde i punti anche quando la violazione è commessa da passeggeri minorenni, salvo che a bordo del veicolo non sia presente chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso</i></p>	5
comma 9	<ul style="list-style-type: none"> • Alterava od ostacolava il normale funzionamento delle cinture di sicurezza 	5
Art. 173	USO DI LENTI O DI DETERMINATI APPARECCHI DURANTE LA GUIDA	Pun ti
comma 3	<ul style="list-style-type: none"> • Non faceva uso delle lenti correttive prescritte in sede di rilascio o rinnovo della patente di guida • Non faceva uso dell'apparecchio correttivo prescritto in sede di rilascio o rinnovo della patente di guida • Faceva uso di apparecchio radiotelefonico non a viva voce che richiede l'uso delle mani per il suo funzionamento • Faceva uso di apparecchio radiotelefonico dotato di auricolare nonostante non avesse adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie 	5
Art. 174	DURATA DELLA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO L/I PERSONE O COSE	Pun ti

<i>comma 4</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alla guida di veicolo adibito al trasporto di persone o cose, superava i periodo di guida prescritti o non osservi i periodi di pausa stabiliti dal regolamento CEE 3820/85</i> 	2
<i>comma 5</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alla guida di veicolo adibito al trasporto di persone o cose, non osserva i periodi di riposo prescritti</i> • <i>Alla guida di veicolo adibito al trasporto di persone o cose, risultava sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento CEE 3820/85</i> 	2
<i>comma 7</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alla guida di veicolo adibito al trasporto di persone o cose, non aveva con sé o teneva in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio</i> 	1
<i>Art. 175</i>	CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE E SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	<i>Punti</i>
<i>comma 13</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava su autostrada o su strada extraurbana principale (o altre strade indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), con carico disordinato o non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti</i> • <i>Circolava su autostrada o su strade extraurbana principale (o altre strade indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) con la parte adibita al carico non a tenuta stagna e con il carico scoperto, benché trasportasse materie suscettibili di dispersione</i> 	4
<i>comma 14</i> <i>con rif. c. 7, lett. a)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava su autostrada o sua pertinenza trainando altro veicolo, non come proprio rimorchio.</i> 	2
<i>comma 16</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava su autostrada o sua pertinenza con ciclomotore o con motociclo di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici</i> 	2
<i>Art. 175</i>	CONDIZIONI E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE E SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	<i>Punti</i>

<p>comma 16</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Circolava su autostrada o sua pertinenza con motoveicolo di massa a vuoto pari o inferiore a 400 kg o di massa complessiva pari o inferiore a 1.300 kg • Circolava su autostrada o sua pertinenza con veicolo non munito di pneumatici • Circolava su autostrada o sua pertinenza con macchina agricola o con macchina operatrice • Circolava su autostrada o sua pertinenza con veicolo avente le dimensioni o il peso del carico eccedente i limiti dimensionali o di carico stesso • Circolava su autostrada o sua pertinenza con veicolo le cui condizioni di uso oppure di equipaggiamento o di gommatura costituiva pericolo per la circolazione • Circolava su autostrada o sua pertinenza con veicolo avente il carico non opportunamente fissato o sistemato 	<p>2</p>
<p>Art. 176</p>	<p>COMPORAMENTI DURANTE LA CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE E SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI</p>	<p>Pun'ri</p>
<p>comma 19</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Circolando su autostrada o su strada extraurbana principale (o altre strade indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), invertiva il senso di marcia • Circolando su autostrada o su strada extraurbana principale (o altre strade indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), attraversava lo spartitraffico • Circolando su autostrada o su strada extraurbana principale (o altre strade indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), percorreva la carreggiata nel senso di marcia contrario a quello consentito 	<p>10</p>
<p>comma 20 con rif. c. 1, lett. b)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Circolando su autostrada o su strada extraurbana principale (o altre strade indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), effettuava la retromarcia (anche nelle corsie di emergenza e salvo nelle aree di servizio o di parcheggio) 	<p>10</p>
<p>comma 20 con rif. al c. 1 lett. c) e d)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Circolando su autostrada, percorreva in modo ingiustificato la corsia di emergenza • Circolando su autostrada, percorreva in modo ingiustificato la corsia di variazione di velocità 	<p>10</p>

<i>comma 21</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Violazione alle norme dell'art. 176 del codice della strada diverse da quelle sopra elencate</i> 	<i>2</i>
<i>Art. 177</i>	CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI POLIZIA O ANTINCENDIO E DELLE AUTOAMBULANZE	<i>Punti</i>
<i>comma 5</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nonostante avesse udito il segnale acustico supplementare di allarme, ometteva di lasciare libero il passo od occorrendo di fermarsi</i> • <i>Seguiva da presso un veicoli che usava il segnale acustico supplementare di allarme, avvantaggiandosi nella progressione della marcia</i> 	<i>2</i>
<i>Art. 178</i>	DOCUMENTI DI VIAGGIO PER TRASPORTI PROFESSIONALI CON VEICOLI NON MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO	<i>Punti</i>
<i>comma 3</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alla guida di veicolo non munito di cronotachigrafo, superava i periodi di guida prescritti o non osservava i periodi di pausa o di riposo stabiliti dal Regolamento CEE 3820/85</i> • <i>Alla guida di veicolo non munito di cronotachigrafo, risultava sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o di copia dell'orario di servizio</i> 	<i>2</i>
<i>comma 4</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alla guida d veicolo non munito di cronotachigrafo, non aveva con sé o teneva in modo incompleto o aveva alterato il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio</i> 	<i>1</i>
<i>Art. 179</i>	CRONOTACHIGRAFO	<i>Punti</i>
<i>comma 2</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava sprovvisto di cronotachigrafo, benché obbligatorio per il veicolo condotto</i> • <i>Circolava con cronotachigrafo avente caratteristiche non regolamentari</i> • <i>Circolava senza avere inserito il foglio di registrazione</i> 	<i>10</i>
<i>comma 2-bis</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Circolava con veicolo per cui sussiste l'obbligo del limitatore di velocità, non munito di tale dispositivo o con il dispositivo non funzionante o non rispondente alle caratteristiche regolamentari</i> 	<i>10</i>
<i>Art. 186</i>	GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOL	<i>Punti</i>
<i>comma 2</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Guidava in stato di ebbrezza alcolica</i> 	<i>10</i>

<i>comma 7</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rifiutava di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico</i> 	<i>10</i>
<i>Art. 187</i>	<i>GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI</i>	<i>Pun'ti</i>
<i>comma 7</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Guidava in stato di alterazione fisica e psichica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope</i> 	<i>10</i>
<i>comma 8</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rifiutava di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope</i> 	<i>10</i>
<i>Art. 189</i>	<i>COMPORAMENTO IN CASO DI INCIDENTE</i>	<i>Pun'ti</i>
<i>comma 5</i> <i>(quando non ricorrono le condizioni del secondo periodo)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>A seguito di incidente stradale con danni alle sole cose, ricollegabile al suo comportamento, non ottemperava all'obbligo di fermarsi</i> 	<i>4</i>
<i>comma 5</i> <i>(quando ricorrono le condizioni del secondo periodo)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>A seguito di incidente stradale con danni gravi ai veicoli e tali da determinare l'applicazione della revisione singola, ricollegabile al suo comportamento, non ottemperava all'obbligo di fermarsi</i> 	<i>10</i>
<i>comma 6</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>A seguito di incidente stradale con danno alle persone, ricollegabile al suo comportamento, non ottemperava all'obbligo di fermarsi</i> 	<i>10</i>
<i>comma 9</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Coinvolto in incidente stradale, non poneva in atto idonee misure per la salvaguardia della sicurezza della circolazione e per impedire la modifica dello stato dei luoghi</i> • <i>Coinvolto in incidente stradale con soli danni a cose, non si adoperava al fine di evitare intralcio alla circolazione</i> • <i>Coinvolto in incidente stradale, non forniva alle persone danneggiate le proprie generalità e le altre informazioni utili anche ai fini risarcitori</i> 	<i>2</i>
<i>Art. 191</i>	<i>COMPORAMENTO DEI CONDUCENTI NEI CONFRONTI DEI PEDONI</i>	<i>Pun'ti</i>
<i>comma 1</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ometteva di dare la precedenza ai pedoni in transito su attraversamenti pedonali</i> 	<i>5</i>
<i>comma 2</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non rallentava su strada provvista di attraversamenti pedonali, per consentire ai pedoni di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza</i> 	<i>2</i>
<i>comma 3</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non si fermava davanti a persona invalida con ridotte capacità motorie</i> 	<i>5</i>

	<i>chiaramente riconoscibili, che si accingeva ad attraversare la carreggiata</i>	
<i>comma 4</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Svoltava su altra strada senza dare la dovuta precedenza ai pedoni in transito sull'attraversamento pedonale, quando ciò è consentito</i> 	<i>3</i>
<i>Art. 192</i>	OBBLIGHI VERSO FUNZIONARI E AGENTI	<i>Pun'ti</i>
<i>comma 6</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non si fermava all'invito di funzionario o ufficiale o agente espletante servizio di polizia stradale</i> • <i>Rifiutava di esibire i documenti di circolazione e di guida prescritti</i> • <i>Rifiutava di fare ispezionare il veicolo</i> • <i>Non ottemperava all'ordine di non proseguire la marcia se non dopo aver adottato le specifiche cautele indicate dall'organo di polizia stradale</i> 	<i>3</i>
<i>comma 7</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non si fermava al posto di blocco predisposto dall'organo di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza</i> 	<i>10</i>